

*Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Di conseguenza, per i nuovi compiti didattici e istituzionali, in deroga alle disposizioni espresse al comma 6 dell'articolo 2, il rapporto di lavoro e le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono regolati, a regime, sotto il profilo economico e giuridico, in analogia con le normative vigenti per le università. In regime transitorio, il personale docente in servizio, al momento dell'emanazione della legge di conversione del presente decreto legge è ricollocato in ruoli di grado universitario nelle fasce previste, cui si accede mediante tornate concorsuali riservate da tenersi entro e non oltre il 31 dicembre 2004. Il personale docente che non superasse le forme concorsuali previste, viene collocato in ruoli ad esaurimento, mantenendo le proprie funzioni e il trattamento complessivo.

**6. 9.** Pistone, Bellillo, Cusumano.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Per i nuovi compiti didattici e istituzionali il rapporto di lavoro e le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono regolati a regime sotto il profilo economico e giuridico in analogia con le normative vigenti per le università. In regime transitorio, il personale docente in servizio, al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è ricollocato in ruoli di grado universitario nelle fasce previste, cui si accede mediante tornate concorsuali riservate. Il personale docente che non superasse le forme concorsuali previste, viene collocato in ruoli ad esaurimento, mantenendo le proprie funzioni e il trattamento complessivo.

**6. 6.** Titti De Simone.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 3-ter.*

\* **6. 10.** (Testo corretto nel corso della seduta) Pistone, Bellillo, Cusumano.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 3-ter.*

\* **6. 16.** Lolli, Capitelli, Sasso, Grignaffini, Tocci, Martella, Chiaromonte.

*Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:*

3-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge i corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono istituiti esclusivamente dalle istituzioni di cui all'articolo 1.

**6. 7.** Titti De Simone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Il comma 6 dell'articolo 207 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.

**6. 8.** Titti De Simone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. I regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

**6. 17.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

A. 6-ter. — (Direttori artistici e direttori amministrativi delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale). — 1. Quale espressione ed attuazione del principio di autonomia statutaria e regolamentare di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai direttori artistici e direttori amministrativi delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, attualmente in servizio e responsabili della gestione artistica e della gestione amministrativa e contabile, sono conferite attribuzioni dirigenziali.

**6. 01.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. — 1. Al fine di dare concreto avvio e sostegno all'attuazione delle legge di riforma 21 dicembre 1999, n. 508, finalizzata alla riqualificazione del « ruolo ad esaurimento » del personale previsto all'articolo 2, comma 6, della predetta legge, alla valorizzazione delle professionalità operanti nel settore dell'alta formazione artistica e musicale e al pieno accesso alla ricerca, è autorizzata la spesa complessiva di 30.748.000 di euro, da erogare a decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo da ripartire tra le università sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 2, comma 7, lettera f), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono aggiunte, in fine, le parole: « avendo a riferimento gli organi istituzionali previsti per l'università dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche e integrazioni ».

**6. 02.** Lolli, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Tocci, Chiaromonte, Martella.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. — 1. Al fine di razionalizzare la struttura didattica di accademie e conservatori e di riqualificare la professiona-

lità di alcune categorie di docenti, vengono istituite le cattedre di « pratica del repertorio vocale » e « pratica del repertorio coreutico », in sostituzione dei posti di « accompagnatore al pianoforte » e « pianisti accompagnatori » presso i conservatori e l'Accademia nazionale di danza. Il personale già impiegato come accompagnatore di pianoforte e come pianista accompagnatore presso conservatori e presso l'Accademia nazionale di danza, confluisce presso le nuove cattedre.

**6. 03.** Lolli, Grignaffini, Martella, Chiaromonte, Sasso, Capitelli, Tocci.

ART. 7.

*(Attività di servizio per gli studenti universitari).*

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

2-ter. In relazione alle previsioni contenute nell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, al fine di favorire il diritto allo studio nella regione Sicilia e riequilibrare il sistema universitario dell'isola, avviando il progressivo decongestionamento degli atenei esistenti, il polo universitario di Enna viene costituito in quarto ateneo della Sicilia. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede a determinare, sentito il governo regionale, la natura giuridica e la struttura accademica della nuova istituzione, integrando di conseguenza il piano di sviluppo del sistema universitario per il triennio 2001-2003. Fino alla vigenza del predetto piano triennale, gli oneri per il funzionamento della nuova istituzione continuano ad essere totalmente sostenuti dalla Regione siciliana e dal consorzio di enti locali che in atto gestisce il polo universitario.

**7. 1.** Grimaldi.

## ART. 7-bis.

*(Adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle università).*

*Sopprimerlo.*

**7-bis. 2.** Martella, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. I diplomi universitari di durata triennale di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono equiparati ai titoli universitari rilasciati dei corsi istituiti con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti dall'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

**7-bis. 1.** Titti De Simone.

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 7-ter. — 1. L'articolo 16, comma 4, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168, va interpretato nel senso che nelle norme sullo stato giuridico non sono comprese la disciplina dell'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e la disciplina della composizione degli organi collegiali.

2. Sono valide tutte le norme degli statuti delle università approvate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. I componenti del Consiglio universitario nazionale che nel corso del loro mandato cessino di appartenere al ruolo in rappresentanza del quale sono stati eletti decadono dal mandato e sono sostituiti dai primi dei non eletti appartenenti al ruolo di provenienza.

**7-bis. 01.** Titti De Simone.

**(A.C. 3312 – Sezione 4)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale,

impegna il Governo

ad assicurare, ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, che la valutazione dei titoli di laurea nonché del punteggio di abilitazione sia omogenea per tutti i candidati, che al servizio prestato nelle scuole statali venga riconosciuto un valore aggiuntivo, che nel caso di titolo di abilitazione conseguito presso le scuole di specializzazione universitarie l'interessato possa optare per la valutazione del punteggio relativo al servizio prestato nel periodo di frequenza dei corsi di specializzazione presso le università o del punteggio relativo al titolo di specializzazione conseguito e che i due punteggi non possano in alcun modo essere cumulati.

9/3312/1. *(Nuova formulazione)* Titti De Simone, Sasso.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge n. 3312, recante la conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, contiene, tra l'altro, anche alcune norme già trattate dal disegno di legge n. 2238, approvato dal Senato e dalle Commissioni riunite VII e X della Camera dei deputati; di tale circostanza il Governo tiene conto nella rela-

zione del decreto-legge n. 212 del 2002, in particolare nell'illustrazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 dello stesso decreto-legge;

il disegno di legge n. 2238, recante disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica, è la versione trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 30 gennaio 2002, del corrispondente Atto Senato n. 761, approvato dal Senato della Repubblica il 29 gennaio 2002;

l'articolo 2 del disegno di legge iniziale, comunicato alla Presidenza il 22 ottobre 2001, recava « disposizioni finanziarie per l'università ». Al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, era tra l'altro autorizzata la spesa:

« *b)* di lire 0,5 miliardi per l'anno 2001, di 258.228,45 euro per l'anno 2002 e di 258.228,45 euro per l'anno 2003, finalizzata al potenziamento delle strutture dell'Istituto di studi filosofici di Napoli;

*c)* di lire 2 miliardi per l'anno 2001 finalizzata al Politecnico di Milano;

*d)* di lire 2 miliardi per l'anno 2001, 1.032.913,80 euro per l'anno 2002 e di 1.549.370,70 euro per l'anno 2003 finalizzata al Centro interuniversitario di biologia marina di Livorno »;

nel corso del dibattito in Commissione istruzione, più precisamente nella seduta n. 39 del 28 novembre 2001, tale autorizzazione di spesa fu riproposta in altra forma, tramite l'approvazione di un emendamento del senatore Tessitore, perché era emerso l'orientamento prevalente a non entrare nel dettaglio delle autorizzazioni di spesa, benché esse corrispondessero a finalizzazioni della legge finanziaria per il 2001, e a inglobare la maggior parte dei fondi disponibili per il triennio 2001-2003 in un'unica autorizzazione di spesa per interventi a sostegno della ricerca universitaria;

l'Assemblea iniziò l'esame del disegno di legge n. 761, nella seduta n. 105 del

24 gennaio 2002. Le « disposizioni finanziarie per l'università » riguardarono il contenuto dell'articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione;

nella successiva seduta n. 107, del 29 gennaio 2002, con un emendamento del Governo fu soppresso l'articolo 1, come formulato nel testo approvato dalla Commissione, in quanto le disposizioni in esso contenute erano state successivamente introdotte nella legge 31 dicembre 2001, n. 463, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2001, n. 411;

la legge n. 463 del 2001, di conversione del decreto-legge n. 411 del 2001, fu approvata al fine di evitare l'azzeramento delle risorse accantonate nella Tabella B della finanziaria del 2001, in tal senso impegnando risorse in conto capitale per coprire costi derivanti da interventi inerenti all'anno in corso e per gli anni 2002 e 2003;

nel nostro paese vi sono università che svolgono le proprie attività in territori depressi o in ritardo di sviluppo. In tali aree geografiche si riscontrano problemi assai complessi che riguardano sia le carenze strutturali, sia la mancanza di adeguate risorse economiche necessarie per sostenere gli investimenti e stimolare l'economia. Fino a due anni fa la Comunità europea aveva rivolto la sua azione prioritaria verso questi territori inserendoli nell'Obiettivo n. 1 della Comunità e facendo intervenire gli specifici Fondi strutturali per garantire l'erogazione dei contributi e il sostegno agli investimenti allo scopo necessari;

oggi è terminata la prima fase dell'intervento della Comunità in favore delle aree svantaggiate e, almeno per quanto riguarda gli ambiti territoriali eleggibili al nuovo Obiettivo n. 1, molto è cambiato rispetto al passato. Ciò ha determinato un grave disorientamento e forti difficoltà in quegli ambiti territoriali che non possono beneficiare più dell'intervento massimo dei fondi strutturali, né possono ritenere sufficienti i nuovi limiti di sostegno ad essi assegnati. Facciamo

riferimento ai territori fuoriusciti dall'Obiettivo n. 1 e rientrati nel nuovo Obiettivo n. 2, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1260 del 1999, in particolare di quelli posti ai confini di questi due obiettivi. Si tratta di aree cuscinetto in cui si sommano nuove a vecchie e non risolte problematiche, che la società non è pronta a risolvere. Qui l'onere di indirizzare con efficacia e giudizio le scelte economiche che necessariamente bisogna effettuare è spesso sostenuto da enti come le università, che fanno da « laboratori » di analisi della situazione e propongono soluzioni per risolvere compiutamente i problemi rilevati;

la ricerca scientifica e la promozione della cultura sono le nuove armi con cui condurre la lotta contro l'arretratezza e la depressione economica delle aree cuscinetto: in tale ambito opera il Polo degli studi e della ricerca di cui all'ordine del giorno n. 9/2032/14;

il Polo universitario di cui trattasi ha problemi e difficoltà analoghi a quelli degli enti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, di cui all'articolo 2 dell'Atto Senato n. 761, per i quali sono state autorizzate le spese sopra riportate e definitivamente approvate ai sensi della legge n. 463 del 2001;

sarebbe necessario che in favore di tale Polo degli studi e della ricerca il Governo esercitasse una efficace azione di stimolo e di supporto, soprattutto al fine di permettergli di poter realizzazione tutte quelle strutture di cui necessita per ospitare le proprie sedi universitarie ed i suoi centri di ricerca e sperimentazione: Bisogna far presente che il Polo universitario è fortemente richiesto da tutto il sistema sociale, economico e culturale del territorio relativamente interessato;

interventi in favore del Polo universitario potrebbero realizzarsi ricorrendo ai pertinenti strumenti finanziari di cui dispone il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In tal senso la legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001), ha dotato di risorse finanziarie diverse ed appropriate le leggi di spesa che potrebbero perseguire gli obiettivi di cui

trattasi: in Tabella C sono stati autorizzati stanziamenti per disposizioni di legge che hanno relazioni con gli interventi di cui si discute; in Tabella F sono stati iscritti in bilancio importi relativi ad autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali con cui potrebbero finanziarsi sugli investimenti per lo scopo occorrenti; ma anche i finanziamenti di cui alla legge n. 463 del 2001 potrebbero concretamente supportare gli interventi in questione,

impegna il Governo

a considerare le motivazioni poste in premessa quali condizioni prioritarie per la definizione della prossima programmazione universitaria e valutare nell'ambito delle disponibilità finanziarie attuali, eventuali ulteriori interventi.

9/3312/2. (Nuova formulazione) Burani  
Procaccini, Santulli.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge 25 settembre 2002, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica, artistica e musicale,

premessi che:

è necessario procedere ad un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, relativa alle graduatorie permanenti per l'insegnamento di strumento musicale, constatato che il direttore generale, nell'emanare il decreto 12 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14, IV serie speciale, del 19 febbraio 2002, ha dato alla questione in esame un'interpretazione restrittiva richiedendo ai fini dell'inclusione delle graduatorie di strumento musicale i seguenti requisiti:

a) l'inclusione negli elenchi di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 1996 alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124;

b) l'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nelle scuole medie conseguita entro la data di entrata in vigore della predetta legge 124 del 1999;

di fatto, si escludono dalla graduatoria permanente coloro i quali sono in possesso dei requisiti per l'inclusione ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, ma in possesso di abilitazione in educazione musicale nella scuola media conseguita successivamente alla data dell'entrata in vigore della legge 124 del 1999;

nell'ultima tornata concorsuale non sono stati indetti concorsi né per educazione musicale nella scuola media, né per strumento musicale nella scuola media,

impegna il Governo

ad affrontare la suddetta problematica, al fine di consentire l'accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale, previsto dal comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, ai soggetti in possesso di abilitazione in educazione musicale nella scuola media conseguita nelle sessioni riservate di esami indette ai sensi della legge 124 del 1999, articolo 2, comma 4, e del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, articolo 1, comma 6-bis, fermo restando il possesso del requisito dell'inserimento negli elenchi compilati ai sensi del decreto del ministro della pubblica istruzione del 13 febbraio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1996.

9/3312/3. Marinello, Jacini.

La Camera,

premesso che:

è necessario adottare iniziative che favoriscano il recupero dei ritardi che le aree meridionali del Paese registrano in

più campi della vita sociale ed economica della Nazione, compresa l'alta formazione universitaria e la ricerca scientifica;

la Sicilia, in particolare, presenta un deficit di istituzioni universitarie, rispetto al resto del Paese, essendo ferma al 1838 la dotazione originaria di 3 atenei preesistenti all'unità d'Italia;

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, applicativo dell'articolo 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 - la programmazione del sistema universitario deve contribuire « alla riduzione degli squilibri territoriali in particolare tra Centro-Nord e Sud »;

a seguito delle indicazioni legislative, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha determinato con proprio decreto del 29 dicembre 2000, gli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003, individuando, con l'articolo 1, comma 1, lettera d), l'obiettivo della « riduzione degli squilibri del sistema universitario tra Centro-Nord e Sud » ed alla lettera e) l'obiettivo di « nuovi interventi per il decongestionamento degli atenei sovraffollati e la graduale separazione organica degli stessi »;

la Sicilia registra, sia con riferimento al Sud che in relazione alla situazione nazionale, i peggiori indici statistici per quanto attiene al rapporto tra numero di atenei, da una parte, e superficie territoriale, popolazione residente e popolazione studentesca potenziale, dall'altra;

lo squilibrio territoriale del sistema universitario tra Centro-Nord e Sud si riferisce pertanto essenzialmente alla Sicilia, unica regione nella quale tra l'altro le università di Palermo e di Catania risultano sovraffollate, registrando da sole circa 120 mila iscritti;

a fronte del *deficit* di atenei che connota il sistema universitario siciliano, non sono stati previsti interventi nel piano triennale 2001-2003, varato con decreto ministeriale 8 maggio 2001;

la Regione siciliana ha posto a disposizione dell'istituzione di un quarto ateneo dell'isola ingenti risorse con le leggi 3 maggio 2001, n. 6, e 26 marzo 2002, n. 2, ed ha anche individuato nella città di Enna la sede del quarto polo universitario della Sicilia;

in effetti, la sede universitaria di Enna, con oltre 3 mila studenti, distribuiti in 20 corsi di laurea, e proprie idonee strutture che accolgono già oltre trenta docenti e ricercatori di ruolo, con oneri a carico degli enti locali, ha conseguito i titoli necessari per operare come sede autonoma;

alla luce della situazione deficitaria del sistema universitario della Sicilia e delle prospettive di sviluppo socio-economico che una nuova istituzione di alta formazione e di ricerca scientifica può arrecare all'isola, appare non più rinviabile l'istituzione del quarto ateneo siciliano;

si rende necessario, pertanto, integrare per la regione Sicilia il Piano di sviluppo del sistema universitario per il triennio 2001-2003, emanato con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 maggio 2001, dando così concreta applicazione ai criteri *d)* ed *e)* del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 2000,

impegna il Governo

a considerare le motivazioni poste in premesse quali condizioni prioritarie per la definizione della prossima programmazione universitaria.

9/3312/4. (Nuova formulazione) Grimaldi, Cicchitto.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame rende obbligatoria la partecipazione ai corsi di riconversione professionale, previsti dall'articolo 473 del testo unico delle disposizioni in materia di istruzione, per i docenti in situazione di

soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali;

la perdurante soprannumerarietà comporterebbe l'applicazione dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

la norma in esame tende a realizzare un risparmio di spesa perché consente di coprire le mancanze di organico con personale in servizio;

gli insegnanti tecnico-pratici in possesso del solo diploma di scuola media superiore non hanno la possibilità di partecipare ai corsi di riconversione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire agli insegnanti tecnico-pratici di transitare, a domanda, previ appositi corsi di formazione, nei ruoli del personale amministrativo tecnico ausiliario, nel limite massimo del 25 per cento dei soprannumerari e con il limite massimo di copertura del 25 per cento dei posti A.T.A. disponibili.

9/3312/5. Santulli.

La Camera,

esaminato il disegno di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;

premesso che:

l'articolo 5 riguarda i compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca;

il Comitato permanente per i pareri della Commissione bilancio ha espresso il parere in data 6 novembre 2002;

è opportuno che le spese per i compensi agli esperti incidano sui fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca nella misura minore possibile,

impegna il Governo

a provvedere alla corresponsione di compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 212 del 2002, utilizzando anche risorse di parte corrente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, fermo restando che la relativa spesa è determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca.

9/3312/6. Licastro Scardino, Santulli.

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;

premessi che:

a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito di superamento dell'esame di Stato al termine delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, non vengono riconosciuti, ai fini delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i punteggi relativi all'insegnamento effettuato durante il predetto corso,

impegna il Governo

a mantenere il punteggio fino ad ora assegnato a questi, rispetto a coloro che conseguono specifica abilitazione a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti ove, invece, è previsto il cumulo con i punteggi ottenuti per il lavoro di insegnamento svolto.

9/3312/7. Amato, Mauro, Germanà, Lavagnini, Milanato, Giudice, Misuraca, Marras, Fallica.

La Camera,

premessi che:

i lettori di lingue di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e i collaboratori ed esperti linguistici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, hanno un contenzioso giudiziario promosso in sede nazionale e comunitaria per il riconoscimento dell'indennità integrativa speciale nelle forme e nella misura riconosciuta ed erogata a tutti gli altri lavoratori del comparto;

i medesimi lettori di lingue e collaboratori ed esperti linguistici attendono che si faccia fronte al rinnovo del suo contratto nazionale di lavoro scaduto dal 1998,

impegna il Governo

a intervenire nelle sedi opportune, e fornendo gli opportuni mezzi, per giungere alla risoluzione di questo annoso problema.

9/3312/8. Martella, Sasso, Grignaffini.

La Camera,

premessi che:

malgrado la presentazione di una proposta di legge nella XIII legislatura ed una proposta di legge nell'attuale legislatura, non è stata ancora risolta la questione dell'ibrida condizione dei cosiddetti « accompagnatori di pianoforte » impiegati presso i conservatori e l'Accademia nazionale di danza, sotto il profilo sia dell'inquadramento giuridico che dell'utilizzazione didattica;

il recentissimo parere della XI Commissione, lavoro pubblico e privato, relativo al decreto-legge in esame, ha sottolineato l'opportunità di istituire le cattedre di « Pratica del repertorio vocale » e « Pratica del repertorio coreutico » in so-

stituzione dei posti di « accompagnatori al pianoforte » e di « pianisti accompagnatori » presso i conservatori e l'Accademia nazionale di danza,

impegna il Governo

a provvedere sollecitamente a dare una risposta a questi lavoratori, attraverso iniziative normative volte a definirne il nuovo inquadramento giuridico e l'opportuna utilizzazione didattica.

9/3312/9. (Nuova formulazione) Lolli, Sasso, Grignaffini, Pistone, Giordano.

La Camera,

premesso che:

in provincia di Ragusa dal 1995 è attivo il Consorzio universitario che ha istituito i corsi di laurea in agraria, lettere, lingue tropicali, lingue con indirizzo orientale, scienze della pubblica amministrazione, scienze sociali, medicina e chirurgia ed inoltre numerosi *master* post-laurea fra cui medicina della catastrofi, *disaster manager* di secondo livello, politiche comunitarie di protezione civile;

tutta la Sicilia orientale è ad alto rischio sismico e per questo sembra opportuno istituire un polo universitario con specifiche attività di protezione civile e politiche euromediterranee,

impegna il Governo

a considerare le motivazioni poste in premesse quali condizioni prioritarie nell'ambito della futura programmazione universitaria.

9/3312/10. Mauro, Giuseppe Drago.

La Camera,

premesso che:

le risorse destinate dall'articolo 5-*bis* al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, devono essere de-

stinate successivamente, con provvedimento ministeriale, alle diverse finalità previste dal Fondo medesimo;

è assolutamente prioritario incentivare l'assunzione di giovani ricercatori sia negli enti pubblici e nelle università che nelle imprese private secondo i diversi strumenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 297 del 1999;

è necessario favorire la collaborazione tra la ricerca degli enti pubblici e delle università e quella delle imprese industriali secondo i progetti comuni previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 4 del citato decreto legislativo n. 297 del 1999,

impegna il Governo

a destinare i fondi di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge in esame alle attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) e lettera a), numero 4 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

9/3312/11. Tocci, Bimbi, Colasio, Martella, Sasso, Grignaffini, Pistone.

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative atte a favorire nelle università italiane le attività promosse dalle cooperative studentesche e universitarie al fine di promuovere le attività culturali e di sussidio alla didattica quali la distribuzione e la promozione di materiali didattici e di testi finalizzati allo studio e alla ricerca, in particolare prodotti dalle università medesime.

9/3312/12. Quartiani, Martella, Lupi.

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale,

impegna il Governo

a dare sollecita soluzione, anche normativa, affinché il corpo docente, di cui all'articolo 6 del decreto-legge in esame, abbia il conseguente riconoscimento giuridico, oltreché contrattuale, stante il riconoscimento agli allievi dell'equiparazione alle lauree dei diplomi in loro possesso rilasciati dalle stesse istituzioni e dallo stesso corpo docente.

9/3312/**13**. Pistone, Bellillo, Lolli, Cusumano, Titti De Simone.

La Camera,

premesso che:

attualmente hanno valore abilitante solo i titoli rilasciati al termine della frequenza delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS);

l'intera materia è contenuta nel disegno di legge recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale approvato dal Senato e che sarà in discussione alla Camera nelle prossime settimane,

impegna il Governo

a rivedere l'intera questione della prima formazione degli insegnanti e ad impartire le opportune istruzioni affinché siano attivate apposite convenzioni tra le scuole di didattica della musica e le scuole di specializzazione al fine di potenziare la formazione generale rendendola omogenea con quella prevista per gli insegnanti di tutte le discipline.

9/3312/**14**. Sasso, Colasio, Bimbi, Titti De Simone.

La Camera,

in sede di conversione del decreto legge 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione musicale,

tenuto conto che le vigenti modalità di accesso all'insegnamento possono creare disparità di trattamento nell'attribuzione del punteggio valido ai fini dell'inclusione nelle graduatorie permanenti,

impegna il Governo

a rivedere i criteri di inclusione nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni nel senso indicato:

riconoscimento del valore aggiuntivo dei servizi prestati;

valutazione di tutti i titoli di studio e di cultura;

valorizzazione dei percorsi di formazione e specializzazione universitaria.

9/3312/**15**. Capitelli, Sasso, Amato, Colasio, Titti De Simone, Gambale, Palmieri, Garagnani, Santulli, Delmastro Delle Vedove, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Ranieri, Baiamonte.

La Camera,

considerato che negli ultimi due anni scolastici le immissioni in ruolo del personale della scuola sono state di gran lunga inferiori ai posti vacanti;

impegna il Governo

a definire urgentemente il contingente adeguato per l'anno scolastico 2003/2004;

a presentare un disegno di legge o a sostenere una proposta di legge che individui criteri di automatismo per la definizione annuale del contingente di personale della scuola da immettere in ruolo.

9/3312/**16**. Grignaffini, Sasso, Capitelli, Titti De Simone, Colasio.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 SETTEMBRE 2002, N. 209, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE, DI CONTRASTO ALL'ELUSIONE FISCALE, DI CREDITI DI IMPOSTA PER LE ASSUNZIONI, DI DETASSAZIONE PER L'AUTOTRASPORTO, DI ADEMPIMENTI PER I CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE E DI IMPOSTA DI BOLLO (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (3185-B)**

**(A.C. 3185-B – Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento

**PARERE FAVOREVOLE**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea;

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 3185-B – Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto che l'imputazione dei maggiori oneri indicati nella disposizione di copertura recata dal testo trasmesso dal Senato alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del provvedimento non pregiudica la realizzazione degli obiettivi di saldo netto da finanziare per il triennio

2003-2005 stabiliti nella nota di aggiornamento al DPEF 2003-2006, come approvato dalle relative risoluzioni parlamentari;

**PARERE FAVOREVOLE**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 1.3 Benvenuto, 3.1 Grandi e Dis. 1.1 Benvenuto, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di idonea quantificazione e copertura;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 3185-B – Sezione 3)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. Il decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in ma-

teria di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La disposizione recata dall'alinea del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, deve interpretarsi nel senso che tra i periodi d'imposta ivi indicati sono compresi quelli che erano aperti al 31 agosto 2002 e per i quali, con deliberazioni assembleari adottate successivamente alla predetta data, il termine di chiusura dell'esercizio sociale sia stato stabilito in data anteriore al 1° settembre 2002.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ART. 1.

*(Disposizioni in materia  
di fiscalità d'impresa).*

1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni in società non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili, nonché delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri di qualsiasi natura non fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, per la

società partecipata. Per le partecipazioni in società non residenti la deducibilità fiscale è determinata applicando le disposizioni dell'articolo 127-*bis*, comma 6, secondo periodo, del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi;

c) ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito di cui alla medesima disposizione è pari al saggio degli interessi legali.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accantonamenti di cui all'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore al novantotto per cento della media di quelli dedotti nei tre periodi d'imposta precedenti. L'ammontare complessivo degli accantonamenti che supera il predetto limite è deducibile in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a dieci milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobi-

lizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonché le procedure e i termini della stessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.

5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è precluso ogni accertamento tributario, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 6, con il versamento di una somma pari al quattro per cento dei predetti maggiori valori. Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei limiti di cui al citato articolo 6. La somma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è versata in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002.

#### ART. 2.

*(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni).*

1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002 secondo le modalità dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale può maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta di cui al predetto articolo, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002. Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura massima di cui al periodo precedente. I crediti di imposta maturati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2003 in quote costanti non superiori a un terzo del totale.

#### ART. 3.

*(Disposizioni in materia di accisa).*

1. Al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 dell'articolo 6 le parole: « dal 1° ottobre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis »;

b) nel comma 1 dell'articolo 7 le parole: « dal 1° ottobre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis »;

c) nel comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ». Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dalla presente lettera è rimborsato alle regioni stesse con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: « di pagamento dell'accisa » sono inserite le seguenti: « , anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, ».

#### ART. 4.

*(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini).*

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: « 15 dicembre » e le parole: « 20 per cento » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 30 dicembre » e: « 23,5 per cento » e nel comma 2 del medesimo articolo le parole: « del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato annualmente ».

2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 59, dopo il comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 4-quater. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 1° ottobre 2004 »;

b) l'articolo 59-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 59-bis. — *(Termini di notificazione della cartella di pagamento)* — 1. In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a), costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al concessionario:

a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all'articolo 25, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera a), consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002 ».

3. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 30 settembre 2002 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2002 ».

#### ART. 5.

*(Disposizioni in materia di imposta di bollo).*

1. All'articolo 10, comma 2, della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « Banco di Sicilia » sono inserite le seguenti: « , nonché vaglia cambiari della Banca d'Italia »;

b) dopo la nota 3 è aggiunta la seguente: « 4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato ».

2. L'imposta relativa ai vaglia cambiari della Banca d'Italia dovuta per i trimestri solari dell'anno 2002 anteriori a quello in

corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è versata entro la fine del mese successivo a tale data.

ART. 6.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 254 milioni di euro per l'anno 2002, 575 milioni di euro per l'anno 2003 e 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 3185-B – Sezione 4)**

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA CAMERA**

*All'articolo 1:*

*al comma 1, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:*

« a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni in società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle società partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano le disposizioni del presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:

1) delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali;

2) degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili;

a-bis) per le partecipazioni in società non residenti la deducibilità fiscale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a), è determinata in base a quanto stabilito dall'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 »;

*dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

« 1-bis. In alternativa a quanto disposto ai sensi del comma 1, lettera c), resta salva la possibilità di applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre 2002, con le seguenti modificazioni:

a) la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, è ridotto in misura corrispondente;

b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non può essere inferiore al 30 per cento ovvero, per le società di cui all'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22 per cento »;

*il comma 2 è sostituito dai seguenti:*

« 2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta da versare è pari allo 0,52 per cento delle riserve di cui al comma 2 iscritte nel relativo bilancio. Il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2002, in misura pari allo 0,25 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi.

2-ter. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis.

2-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la variazione della riserva sinistri delle società e degli

enti che esercitano attività assicurativa danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in misura non superiore al 90 per cento. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. È considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri »;

*al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2-quater »;*

*al comma 4, primo periodo, le parole: « dieci milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « cinque milioni di euro » e al medesimo comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In attuazione delle disposizioni previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al fine di assicurare l'efficace realizzazione dell'attività prevista ai sensi del presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le esigenze di qualificazione del personale anche a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. All'articolo 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo periodo è soppresso »;*